

ASSOCIAZIONE RAGGIO DI SOLE

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'associazione di volontariato, denominata: Raggio di Sole
L'organizzazione ha sede legale in Napoli alla Via Traccia a Poggioreale n°541
L'associazione di volontariato ha durata illimitata

ART. 2

L'organizzazione di volontariato Raggio di Sole è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3

In particolare, l'Associazione avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti,realizza azioni volte alla tutela dei diritti sociali delle categorie svantaggiate, promuovendo percorsi di socializzazione ed integrazione in contesti sociali/ plurigenerazionale tramite

- promozione di iniziative a carattere sociale e solidale,
- promozione di iniziative a sostegno del territorio e dell' ambiente,
- promuove iniziative concrete per la tutela dei diritti sociali a partire da quelli dei soggetti deboli ed emarginati, per interventi atti a eliminare l'esclusione sociale;
- promuovere e, se necessario, organizzare iniziative atte a migliorare la qualità della vita per i bambini con problemi vari anche in contesti extra - domiciliari e/o extra - familiari
- attività di sostegno a persone in difficoltà, e a famiglie
- attività di laboratorio permanente di alfabetizzazione ed l'educazione, in collaborazione con istituzioni, comunità e altre realtà locali.
- attività di aggregazione, socializzazione animazione sociale,per anziani in difficoltà
- organizzazione di incontri e manifestazioni;
- partecipazione a campagne per una maggiore consapevolezza e difesa dei diritti umani;
- favorisce la cultura del volontariato e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra enti e realtà del Terzo Settore negli ambiti indicati
- organizzare e/o partecipare ad attività laboratoriali ludico creativi o ludico sportivi
- promuovere iniziative socio culturali, per il superamento delle differenze di origine sociale e culturale, attraverso un'opera educativa, informativa, di sviluppo e di sostegno
- creare un centro d'aggregazione proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi collettivi assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente
- stimolare iniziative volte alla concertazione con le istituzioni per la risoluzione dei problemi locali, attraverso la rappresentazione di istanze collettive;
- individuare le aree di disagio sociale dove intervenire attraverso iniziative concrete di solidarietà e promozione umana, volte alla costruzione di un nuovo modello di società;

Entra
PIAZZA DUCA DE
80142

- promuovere interventi coordinati e competenti per la realizzazione di iniziative di recupero e prevenzione a favore delle categorie svantaggiate e nel pieno rispetto dei diritti civili;
- promuovere la difesa dei diritti umani e la diffusione tra i cittadini della coscienza solidaristica;
- promuovere campagne d'informazione per creare e rafforzare il principio della legalità, educando al senso civico e alla cittadinanza attiva
- favorire un consumo critico e consapevole, e socialmente solidale, che agevoli le fasce economiche più deboli, anche attraverso il sostegno e la collaborazione con altre associazioni preposte allo scopo;
- porsi come punto di riferimento per quanti vogliano contribuire allo sviluppo della sensibilità ambientale e della qualità della vita nel territorio campano;
- diffondere la conoscenza delle tecnologie nel loro impatto su diritti, dignità e qualità della vita dei cittadini;

ART. 4

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dall'organo direttivo e ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

CO
NAPOLI
FIRMA
ART. 5

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.

Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati, ai sensi di legge, dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ART. 6

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e sono tenuti a rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti; inoltre il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

ART. 7

Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; è considerato recedente anche il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento, per compimento di attività contrarie ai fini dell'Associazione o che procurino discredito della stessa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio è ratificata dall'Assemblea successiva


Agenzia
Ente
UFFICIO DI NAPOLI
Piazza Duca degli Abruzzi
80142 NAPOLI

ART. 8

Sono organi dell'organizzazione:

Assemblea dei soci

Consiglio direttivo

Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive ed accettate a titolo di gratuità.

ART. 9

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 10

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o in delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- approva i regolamenti interni per lo svolgimento dell'Attività dell'Associazione;
- delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal Consiglio Direttivo
- delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua attenzione

L'assemblea straordinaria

- modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Arma dei Carabinieri
UFFICIO DI NAPOLI
PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI
80142 NAPOLI

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da quattro membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni quattro e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 12

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio ex DM 10/05/95;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

ART. 14

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Provincia
Ufficio di N.
Piazza de
8014

ART. 15

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 16

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.



APOLI 8
GLI ARIZZI
2 NAPOLI

ART. 17

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 18

L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge 266/91

ART. 20

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



RAGGIO DI SOLE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 15/10/2020 alle ore 18.00 presso la sede legale in Napoli via Traccia a Poggioreale 541 convocate con regolari convocazioni, si è riunita in l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Raggio di Sole " per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) <i>Cambio denominazione sociale;</i>
2) <i>Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";</i>
3) <i>Varie ed eventuali.</i>

Il Presidente Maria Marzia Ascione, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Sara Cozzolino

Sono presenti n.6..... soci su un totale di6..... soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1. Daniele Gennaro

2. Cozzolino Paolo

3. Bruno Marco

4. Baldini Immacolata

5. Cozzolino Sara

6. Ascione Maria 010M.arzia

7. Fusco Patrizia

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

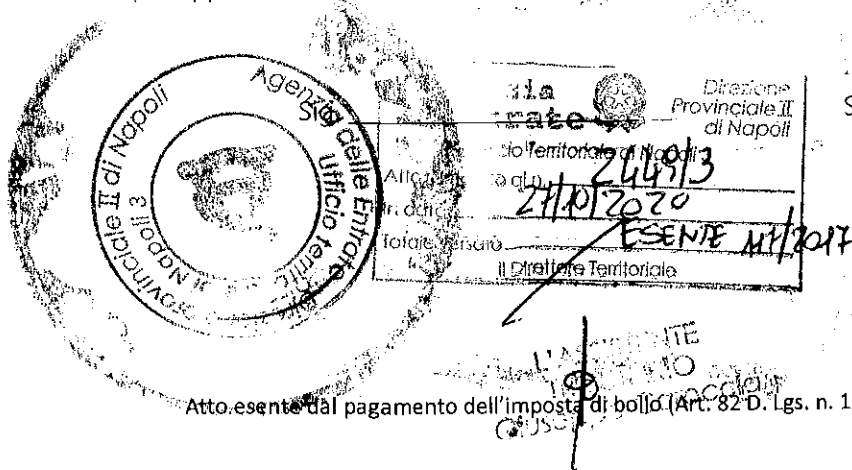
1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea



Sig. 